



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TRENINO

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO

Gruppo Consiliare  
**Progetto Trentino**

30 giugno 2014



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TARENTINO

---

*Legenda:*

- **carattere grassetto** *il testo aggiunto e le proposte di modifiche*
  - **carattere normale** *il testo vigente*
  - ~~carattere barrato~~ *il testo attualmente vigente da abrogare*
-



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TRENINO

**MODIFICA N. 1**

Il Capo II del Titolo II del Regolamento interno del Consiglio è integrato alla fine con le seguenti parole:

"... e Giunta per il regolamento"

**MODIFICA N. 2**

Dopo l'articolo 24 del Regolamento interno del Consiglio è inserito, nel Capo II, il seguente:

"Art. 24 bis

Giunta per il regolamento

1. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio. La sua composizione assicura, con un rappresentante per gruppo, la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta.
3. La Giunta per il regolamento:
  - a) esprime parere sulle questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio;
  - b) esamina e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifica del regolamento di iniziativa dei consiglieri provinciali;
  - c) propone al Consiglio, sulla base di proprie autonome valutazioni, le modifiche al regolamento che la prassi o l'esperienza dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori.
4. La decisione sulle questioni d'interpretazione del regolamento nel corso delle sedute del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento
6. La Giunta per il regolamento sottopone con voto unanime le proposte di cui alle lettere b) e c) del comma 3 al Consiglio. Tali proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TARENTINO

7. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o della Giunta per il regolamento, il Consiglio nella prima seduta successiva provvede alle surrogazioni o all'integrale rinnovo."

### MODIFICA N. 3

Al comma 3 dell'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio sono inserite in fine le seguenti parole: " e garantire, di norma, la presenza di entrambi i generi".

### MODIFICA N. 4

art. 16 Nomina della Commissioni speciali

1. Le Commissioni speciali sono nominate del Consiglio **fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 148**. La loro composizione deve assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta e deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica degli stessi.

### MODIFICA N. 5

art. 24 Conferenza dei presidenti dei gruppi

5. La Conferenza è organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione delle sedute e dei lavori del Consiglio e per la formulazione dell'ordine del giorno delle tornate consiliari, **nonché per la definizione dei connessi aspetti operativi e organizzativi anche temporali.**

### MODIFICA N. 6

art. 25 Commissioni permanenti

2. Le Commissioni istruiscono altresì gli atti sottoposti al loro esame ed esprimono i pareri loro richiesti. Nelle materie di loro competenza, possono svolgere indagini, presentare le relazioni o le proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste. ~~Partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo in attuazione di mozioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.~~



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TARENTINO

**2 bis.** Le Commissioni partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo in ordine all'attuazione di mozioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.

**2 ter.** Per i fini di cui al comma 2 bis il Presidente del Consiglio trasmette alle Commissioni competenti per materia le informazioni e i documenti relativi all'attuazione di mozioni e ordini del giorno, trasmessi dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 162.

**2 quater.** Le Commissioni, a seguito dell'esame dei documenti di cui al comma 2 ter, possono elaborare specifiche osservazioni sull'adeguatezza e congruità degli adempimenti posti in essere dalla Giunta in ordine all'attuazione di mozioni e ordini del giorno.

**2 quinquies.** Il Presidente del Consiglio trasmette ai consiglieri e alla Giunta le relazioni di cui al comma 2 quater.

## **MODIFICA N. 7**

### **1) art. 26 Insedimento della presidenza delle Commissioni**

#### **art. 26 bis Commissione per la legislazione, il controllo e la valutazione**

- 1.** Il Presidente del Consiglio, costituiti i gruppi consiliari, procede alla costruzione della Commissione per la legislazione, il controllo e la valutazione, dandone comunicazione al Consiglio.
- 2.** Detta Commissione ha compiti consultivi, di controllo e monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche provinciali e sulla coerenza dei procedimenti con gli indirizzi della programmazione economica provinciale, con relativi strumenti attuativi finanziari e non, nonché con i piani e programmi previsti dalle leggi provinciali di settore.
- 3.** Il Presidente del Consiglio, su designazione congiunta dei Presidenti dei gruppi consiliari, nomina i componenti della Commissione in numero di dieci in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione. Qualora nel termine di dieci giorni dalla relativa richiesta non pervenga la designazione, il Presidente del Consiglio provvede autonomamente.
- 4.** Alla carica di Presidente della Commissione sono eleggibili solo Consiglieri di opposizione.
- 5.** Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento delle Commissioni.



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TARENTINO

## MODIFICA N. 8

### Art. 37 Convocazione delle Commissioni

4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio. ~~Le Commissioni non si riuniscono di norma nelle stesse ore nelle quali sono riunite altre Commissioni; eccezionalmente, e solo per l'effettuazione di consultazioni o sopralluoghi, due Commissioni possono riunirsi nelle stesse ore purché nessun Consigliere sia componente di entrambe. Le Commissioni possono eccezionalmente e motivatamente riunirsi nelle stesse ore, a condizione che non abbiano uno o più componenti in comune.~~

## MODIFICA N. 9

### Art. 39 Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni

L'esame dei disegni di legge deve iniziare non oltre 24 mesi dalla data della trasmissione dalla data della trasmissione alla Commissione, o entro tempi più brevi, stabiliti ai sensi degli articoli 40 bis e 41. I disegni di legge concernenti il medesimo argomento sono trattati congiuntamente. L'inserimento all'ordine del giorno della Commissione di un nuovo disegno di legge concernente argomenti trattati da un disegno di legge già inserito all'ordine del giorno è consentito fino alla chiusura della discussione generale.

## MODIFICA N. 10

### Art. 40 bis Programmazione delle sedute delle Commissioni

4 bis. Nell'ambito della programmazione dell'attività delle Commissioni sono stabilite le sedute dedicate ad una verifica ricognitiva complessiva sullo stato di attuazione di mozioni e ordini del giorno; le Commissioni provvedono alla verifica secondo le rispettive competenze.

4 ter. Le Commissioni, a seguito della verifica di cui al comma 4bis, elaborano singolarmente secondo le rispettive competenze una relazione contenente specifiche valutazioni sull'adeguatezza e congruità degli adempimenti posti in essere dalla Giunta in ordine all'attuazione di mozioni e ordini del giorno.

4 quater. Il Presidente del Consiglio trasmette ai Consiglieri e alla Giunta le relazioni di cui al comma 4 ter.



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TARENTINO

**MODIFICA N. 11**

Al comma 2 dell'articolo 47 del Regolamento interno del Consiglio sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: " il suo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "i suoi delegati, in numero non inferiore a due e non superiore a quattro,";
- b) alla fine è inserito il seguente periodo: I Consiglieri che non siano componenti, né membri aggregati della Commissione, possono assistere alle sedute della stessa con facoltà di parola e di presentazione di emendamenti, limitatamente all'illustrazione degli stessi per non più di dieci minuti".

**MODIFICA N. 12**

L'articolo 48 del Regolamento interno del Consiglio è sostituito dal seguente:

"Art. 48

**Sedute delle Commissioni**

1. Le sedute delle Commissioni di cui all'articolo 152 bis, sono pubbliche
2. Il pubblico segue lo svolgimento delle sedute anche in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, qualora ricorrano esigenze di riservatezza la Commissione decide a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti la segretezza dei lavori e dei suoi atti anche nell'interesse dello Stato, della Regione e della Provincia.
4. La trattazione di questioni riguardanti persone si svolge in seduta segreta.
5. Su richiesta scritta del Presidente del gruppo consiliare, qualora nessun Consigliere del medesimo gruppo possa partecipare ai lavori, la Commissione può consentire che ai propri lavori assista, per oggetti determinati o per seduta, ad esclusione dei sopralluoghi di cui all'articolo 57, un dipendente del gruppo consiliare, senza facoltà di parola.

**MODIFICA N. 13**

Art. 56 Richieste di informazioni e chiarimenti



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TRENINO

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza possono richiedere al Presidente della Provincia, agli Assessori e, su loro autorizzazione, ai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi dipendenti dalla Giunta, informazioni, notizie e documenti, oltreché la loro presenza in Commissione per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione o per riferire in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni, approvati dal Consiglio anche per i fini di cui agli articoli 25 e 40 bis.

#### **MODIFICA N. 14**

Art. 62 Programmazione delle sedute del Consiglio

**3 bis.** Con cadenza almeno semestrale è programmata una seduta del Consiglio dedicata alla trattazione delle interrogazioni a risposta scritta che non hanno ricevuto risposta entro i termini previsti dall'articolo 151, commi 3 e 4, e alla verifica dello stato di attuazione di ordini del giorno e mozioni.

**3 ter.** Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza di presidenti dei gruppi, individua le modalità procedurali per l'attuazione del comma 3 bis.

#### **MODIFICA N. 15**

Art. 109 Ordini del giorno

1. Prima della chiusura della discussione generale, possono essere presentati da ciascun Consigliere due ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.

**2. Prima della votazione dell'ultimo articolo possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.**

3. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all'ordine del giorno.

4. Gli ordini del giorno possono essere emendati e ritirati fino all'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.

**5. Gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo la votazione dell'ultimo articolo del disegno di legge, prima della votazione finale. Sugli ordini del giorno possono intervenire per un più di cinque minuti, un componente della Giunta e il primo firmatario. Sono poi ammesse dichiarazioni di voto da un consigliere per gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.**





CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TRENINO

6. L'ordine del giorno decade nel caso in cui il proponente non sia presente in aula al momento dell'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.

7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.

8. Agli ordini del giorno si applica la disciplina di cui agli articoli 161 e 162 (126).

### **MODIFICA N. 16**

#### **Art. 114 bis Rinvio in Commissione**

1. Quando, in seguito alla presentazione di emendamenti, si renda necessaria od opportuna un'ulteriore attività istruttoria, il Presidente del Consiglio, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, può decidere il rinvio in Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti per i conseguenti approfondimenti istruttori.

2. La Commissione deve riferire al Consiglio entro il termine stabilito dal Presidente del Consiglio.

### **MODIFICA N. 17**

All'articolo 147 del Regolamento interno del Consiglio sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I consiglieri possono chiedere informazioni verbali e possono chiedere, anche verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso dell'amministrazione provinciale. Le richieste devono riguardare oggetti determinati e le relative notizie, informazioni, atti e documenti sono forniti con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all'Assessore competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Non sono ammesse richieste generiche riguardanti intere categorie di documenti o preordinate ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa. I consiglieri sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali e sono responsabili del trattamento dei dati cui accedono in virtù del proprio mandato. Non possono utilizzare i dati stessi per finalità che siano non pertinenti o eccedenti l'esercizio del mandato. Essi sono tenuti alla riservatezza, nonché al segreto nei casi previsti dalla legge.";

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TARENTINO

"4 bis. Per i fini di cui al comma 4 al consigliere sono indicati l'ufficio presso cui, per un periodo di almeno quindici giorni, lo stesso può prendere visione ed estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare il diritto di accesso. Se i documenti oggetto della richiesta di accesso sono disponibili in formato elettronico, la consultazione avviene in forma telematica.

4 ter. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso agli altri atti, che sono nello stesso documento richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento.

4 quater. L'eventuale differimento, limitazione o rifiuto all'accesso richiesto sono motivati in forma scritta, a cura del responsabile della struttura competente, con espresso riferimento alla normativa vigente ed al presente regolamento, alle categorie di documenti esclusi dall'accesso ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come è stata formulata.

4 quinquies. La richiesta di accesso deve essere soddisfatta entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla sua presentazione."

## MODIFICA N. 18

### Art. 148 Commissione di indagine

1. **Su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio, il Presidente del Consiglio istituisce una commissione di indagine, la cui composizione assicura, con un rappresentante per gruppo, la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta. Nella richiesta istitutiva della Commissione deve essere specificato l'oggetto dell'indagine.** ~~ai sensi dell'articolo 16.~~

6. La Commissione nella sua prima riunione nomina ~~un~~ **il Presidente, scelto tra un consigliere indicato dalle minoranze**, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all'articolo 26.

## MODIFICA N. 19

### Art. 152 bis Interrogazione in commissione

1. **Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta in Commissione.**

2. **Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e alla Giunta provinciale.**



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TARENTINO

3. In sede di definizione del calendario periodico delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 40 bis, sono individuate le sedute per la trattazione da parte delle commissioni, in relazione alla rispettiva competenza per materia, delle interrogazioni di cui al comma 1. Lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione ha luogo con cadenza periodica e compatibilmente con la programmazione dei lavori ai sensi dell'art. 41.
4. Le interrogazioni sono presentate alla segreteria del Consiglio a decorrere dalla definizione del calendario periodico delle Commissioni che ne ha programmato lo svolgimento e fino alle ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la seduta dedicata alla loro trattazione.
5. L'avviso di convocazione è inviato anche all'interrogante.
6. Le risposte alle interrogazioni in Commissione, di durata non eccedente i dieci minuti, possono essere precedute dalla relativa illustrazione e seguite dalla replica dell'interrogante per un tempo complessivo non superiore a dieci minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
7. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che il diritto compete al primo firmatario.
8. La risposta orale in Commissione è data dal Presidente della Provincia o da un assessore.
9. Nello svolgimento dell'interrogazione possono intervenire l'interrogante, la Giunta e i membri della Commissione. Per ciascuna interrogazione non può essere superato un tempo complessivo di trenta minuti.
10. Se l'interrogante non è presente al momento della trattazione e non ha comunicato l'assenza s'intende che abbia rinunciato alla risposta e l'interrogazione decade.
11. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito dell'iscrizione all'ordine del giorno dell'interrogazione almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.
12. Il Presidente della Commissione può rinviare le interrogazioni non svolte per mancanza di tempo alla successiva seduta dedicata alla trattazione delle interrogazioni sulla medesima materia, salvo che l'interrogante non richieda risposta scritta. In questo caso il Presidente della Commissione informa il Presidente del Consiglio, il quale trasmette l'interrogazione alla Giunta provinciale. Dalla data di invito dell'interrogazione decorrono i termini di cui all'articolo 151, commi 3 e 4.

## **MODIFICA N. 20**

Art. 155 Interrogazioni d'attualità a risposta immediata



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TARENTINO

3. Le interrogazioni sono presentate alla segreteria del Consiglio a decorrere dal momento della decisione della Conferenza dei presidenti dei gruppi che ne ha programmato lo svolgimento ed entro le ore ~~dieci~~ ~~dieci~~ del **secondo terzo** giorno lavorativo antecedente l'inizio della tornata consiliare. Le interrogazioni sono trasmesse entro lo stesso giorno alla Giunta. Per ciascuna tornata consiliare ogni Consigliere può presentare non più di una interrogazione.

4. Il **consigliere interrogante** ~~dispone di due minuti per la~~ dà lettura o l'illustrazione dell'interrogazione. L'interrogato dispone di tre minuti per la risposta e l'interrogante di due minuti per la replica. Le interrogazioni sono svolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.

## MODIFICA N. 21

Art. 162 Attuazione delle mozioni

**3 bis. Le informazioni e i documenti sull'attuazione delle mozioni, acquisite ai sensi di questo articolo, sono inviati a tutti i Consiglieri e, per i fini di cui all'articolo 25, ai Presidenti delle commissioni competenti per materia.**

**3 ter. L'elenco delle mozioni per le quali la Giunta non abbia trasmesso alcuna comunicazione in ordine alla loro attuazione è pubblicato periodicamente sul sito web del Consiglio provinciale.**

Il comma 4 è abrogato

~~{4. Le informazioni e i documenti sull'attuazione delle mozioni sono inviati a tutti i Consiglieri}~~

## MODIFICA N. 22

All'articolo 167 del Regolamento interno del Consiglio sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole "Conferenza dei presidenti dei gruppi" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta per il regolamento";
- b) al comma 4 le parole: "Conferenza dei presidenti dei gruppi" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta per il regolamento".



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TRENINO

**MODIFICA N. 23**

In coerenza con quanto previsto dalla legge finanziaria approvata lo scorso aprile, in particolare per quanto attiene all'art. 27 che ha modificato l'art. 18 della l.p. n.3/1999 in materia di rimborso delle spese legali, si propone di modificare il comma 1) dell'articolo 6, aggiungendo la seguente frase:

**“Si interpreta, inoltre, nel senso che il rimborso delle spese legali è riconosciuto anche nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile”.**

Silvano GRIENTI

